

STATUTO

Denominazione – Sede - Scopo

Art. 1 – E' costituita su idea di Laura Ruocco e con l'appoggio di amici e familiari vicini a Lucia Bagnoli, una Fondazione denominata **Fondazione LUCE' Onlus**.

La Fondazione costituisce un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/97 ed è obbligata all'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o di comunicazione rivolto al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"

La Fondazione ha sede in Ravenna, Via della Lirica n.61. Il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a trasferire la sede sociale con sua apposita deliberazione che andrà comunicata di volta in volta tempestivamente alle autorità competenti.

Art. 2 – La Fondazione, operando senza limitazioni territoriali, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e potrà svolgere la sua attività nei campi dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, sanitaria, beneficenza, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il tutto come previsto dall'art. 10 lettera a) del Decreto Legislativo 460/97.

Art. 3 - La Fondazione ha lo scopo di promuovere iniziative atte a **ridurre la sofferenza fisico-psicologica dei malati oncologici migliorandone la qualità di vita ed assicurando loro un'esistenza dignitosa**. Tale obiettivo è rivolto indistintamente a tutti i malati oncologici, siano essi in fase diagnostica, sotto cura od in fase terminale.

In particolare la Fondazione si prefigge di:

a) – **promuovere la continuità assistenziale** presso le strutture sanitarie pubbliche o private, di ricovero o territoriali, attraverso la creazione od il miglioramento di unità operanti all'interno delle strutture stesse con personale esperto, operative 24 ore su 24 anche nei giorni festivi; tali unità rappresenteranno un punto di riferimento certo, in grado di ascoltare il malato e di aiutarlo nell'affrontare i numerosi problemi creati dalla malattia.

L'assistenza a cui ci si riferisce è, quindi, un'Assistenza medica e psicologica utilizzabile in qualsiasi momento si manifesti la necessità, con figure stabili ben definite ed in grado di "organizzare" anche le emergenze del malato con gli strumenti e le strutture più opportune.

b) – **favorire ogni opera volta al miglioramento della qualità di vita** con attenzione non solo alla cure praticate ma con grande riguardo anche a problemi collaterali medici, psicologici e di vita pratica quotidiana, attraverso la promozione di interventi organizzativi, didattici, scientifici e culturali, diretti verso gli operatori sanitari ed il pubblico.

c) - **promuovere la diffusione di tutti gli ausili medici e psicologici atti a diminuire la sofferenza** dei malati, di qualunque natura essa sia;

d) – **favorire le iniziative volte a sostenere psicologicamente e praticamente i familiari e le persone vicine al malato** in modo da poterle aiutare nell'affrontare la dura prova alla quale sono sottoposti ed, al tempo stesso, in modo che di questo aiuto possa trarre beneficio anche il malato, avendo attorno a sé persone meglio "preparate" a sostenere l'esperienza della malattia.

e) – **sensibilizzare l'opinione pubblica** onde creare le condizioni affinché quanto sopra venga riconosciuto, affrontato e risolto a livello istituzionale.

La Fondazione potrà collaborare con ogni Ente pubblico o privato che persegua finalità analoghe ed affini.

Al fine del perseguimento delle finalità proprie e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti o connesse, la Fondazione potrà compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, economica e finanziaria e tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari ed opportuni.

Patrimonio ed utili

Art. 4 – Il patrimonio della Fondazione è di Euro 10.000,00

Tale patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni per volontà espressa di persone od Enti privati e pubblici che vogliono contribuire al potenziamento della Istituzione.

Art. 5 – L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare e pertanto inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio avrà termine il 31/12/2004.

E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Alla fine di ogni esercizio il Presidente sottoporrà all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione il bilancio consuntivo ed, eventualmente, quello preventivo dell'esercizio successivo predisposti dal Segretario

Art. 6 – E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o non siano a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle elencate agli artt. 2 e 3, eccezion fatta per quelle ad esse direttamente connesse nei limiti attualmente previsti dall'art. 10, lettera c) del D.Lgs 460/97 ed eventuali modifiche.

Art. 7 – E' fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e delle attività ad esse direttamente connesse.

Art. 8 - E' fatto obbligo alla Fondazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge delega del 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Organi direttivi

Art. 9 – Sono organi obbligatori della Fondazione:

A) – Il Presidente

B) – Il Consiglio d'Amministrazione

Sono organi facoltativi della Fondazione:

C) – Il Segretario

D)– Il Comitato d'Onore

E)– I Comitati Tecnici

F)– Il Collegio dei Revisori

Art. 10 – Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 6 (sei) a 11 (undici) membri che durano in carica 5 (cinque) anni, salvo dimissioni o revoca e sono rieleggibili.

Tali membri sono eletti come segue:

- Un membro per ognuna delle seguenti famiglie: Laura Ruocco e discendenti, Sironi Alessandro e discendenti, Serena Casadio e discendenti e Bagnoli Atos e discendenti
- Un membro è indicato dal Direttore del Dipartimento di Medicina dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano (o futura carica equivalente);
- Un membro è indicato dal Primario della Divisione di Oncologia dell'Ospedale Civile di Ravenna;
- E' in facoltà di eleggere altri cinque membri del Consiglio attraverso la cooptazione su indicazione del Presidente ed approvazione della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il primo Consiglio d'Amministrazione è nominato dai fondatori nell'Atto Costitutivo, a prescindere dalle indicazioni del presente articolo.

Art. 11 – Al Consiglio d'Amministrazione spetta di:

- a)- nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario
- b)- approvare entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente predisposto dal Segretario;
- c)- deliberare sugli argomenti che siano stati sottoposti per la deliberazione dal Presidente o da due consiglieri congiuntamente;
- d)- approvare i regolamenti interni eventualmente predisposti per disciplinare l'attività nei settori nei quali la Fondazione opererà;
- e)- approvare il bilancio preventivo della gestione, eventualmente predisposto dal Segretario;
- f)- deliberare in merito alle modifiche dello Statuto ed allo scioglimento della Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per gli adempimenti di cui al presente articolo.

Si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione, con avviso scritto o fax inviato almeno otto giorni prima della data di celebrazione, deve portare l'indicazione degli argomenti da trattare. E' sempre possibile la riunione in forma totalitaria quando siano presenti tutti i componenti e nessuno si opponga alla trattazione di uno o più argomenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Presidente – Legale rappresentanza

Art.12 – Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente – ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente ed in sua assenza o per sua delega scritta il Vice Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e delle attività che essa svolge;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda opportuna o necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- in caso di urgenza adotta ogni provvedimento e compie qualsiasi atto di amministrazione opportuni riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

Segretario

Art.13 – Il Segretario tiene i verbali delle riunioni, cura la corrispondenza, coadiuva il Presidente nella esecuzione di tutte le delibere assunte e delle iniziative intraprese, predispone e relaziona le pratiche all'ordine del giorno del Consiglio, predispone il bilancio o rendiconto annuale e, eventualmente, quello preventivo, da proporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Ad esso fa capo anche la responsabilità amministrativa e contabile della Fondazione.

Se il Segretario non è nominato, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Comitati Tecnici

Art.14 - Il Consiglio di Amministrazione si potrà avvalere dell'opera di uno o più Comitati Tecnici formati da persone, scelte dal Presidente o dal Consiglio, di comprovata capacità nei settori che gli saranno affidati.

Tali Comitati Tecnici avranno funzione consultiva ma, se istituiti, dovranno essere ascoltati su ogni argomento che possa essere di loro competenza.

Comitato d'Onore

Art. 15 - Formano il Comitato d'Onore della Fondazione, in numero imprecisato, personalità italiane o straniere designate dal Consiglio d'Amministrazione, su indicazione del Presidente o di un Consigliere, per il maggior prestigio morale, scientifico ed accademico della Fondazione.

Possono far parte del Comitato d'Onore pure persone che abbiano contribuito in modo significativo al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Collegio dei revisori

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori è organo facoltativo della Fondazione e viene nominato dal Presidente pro-tempore dell'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Ravenna.

Il Collegio è composto di tre membri effettivi, che eleggeranno tra loro il Presidente.

I Revisori possono partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione:

Il Collegio vigila sulla gestione amministrativa della Fondazione e controlla il bilancio annuale redigendo apposita relazione.

La nomina di tale organo è comunque obbligatoria qualora siano superati i limiti di cui all'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 460/97.

Scioglimento

Art. 17 – Lo scioglimento della Fondazione può avvenire perché lo scopo è stato raggiunto oppure perché è divenuto impossibile il suo conseguimento oppure infine perché il patrimonio è divenuto insufficiente.

Lo scioglimento deve essere deliberato dalla maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori, ma è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non profit od a fini di pubblica utilità.

Disposizioni finali

Art. 18 – Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi speciali vigenti in materia con particolare riferimento a quelle del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460.